

QUESITO N. 1

In relazione alla gara d'appalto di cui in oggetto relativa alla manutenzione ordinaria presso il Palazzo di Giustizia Bruno Caccia ed ex complesso carcerario Le Nuove facciamo rilevare che, come stabilito dall' ACVP, (parere 133 del 07..07.2010 e da piu' sentenze del Consiglio di Stato) l'Amministrazione appaltante non puo' prevedere il NOS come requisito di partecipazione previsto a pena di nullita', in quanto limitatore di concorrenza ma deve l'Amm.ne richiedere il possesso del certificato nel momento dell'esecuzione del contratto, dal momento che esso attiene alla fase di svolgimento del contratto di appalto oggetto di affidamento. (in allegato parere AVCP)

Rimaniamo in attesa di Vs. cortese riscontro.

Distinti saluti

RISPOSTA

In riferimento al quesito relativo alla P.A. n.9/2014 si evidenzia che la materia è disciplinata dell'art. 17 del codice dei Contratti. Il Rup, nella determinazione a contrarre, ha indicato il NOS come condizione di partecipazione alla gara e quindi la clausola è stata riportata nel bando e disciplinare di gara. A tal proposito Il Consiglio di Stato con la sentenza n. 06216/2012 ha statuito quanto segue:

"

.....
In considerazione della specificità della previsione dell'art. 17, III co. del Codice dei Contratti, deve quindi concludersi che il NOS debba essere configurato come un "requisito speciale" di capacità tecnica, analogamente alla fattispecie di cui all'art. 43 del Codice dei Contratti relativa al possesso del sistema di Qualità.

Si tratta dunque di un requisito soggettivo speciale che è espressamente previsto come una condizione legale obbligatoria sia per la partecipazione alla gara e sia per l'effettuazione della prestazione da parte dell'appaltatore..... "